



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 95/18

Lussemburgo, 28 giugno 2018

Conclusioni dell'Avvocato generale nella causa C-216/18 PPU
Minister for Justice and Equality / LM (Carenze del sistema giudiziario)

Secondo l'Avvocato generale Tanchev, l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo deve essere rinviata se l'autorità giudiziaria competente constata non solo che sussiste un rischio concreto di flagrante diniego di giustizia a causa delle carenze del sistema giudiziario dello Stato membro emittente, ma altresì che la persona destinataria di tale mandato corre tale rischio

Per stabilire se il soggetto di cui trattasi corra tale rischio, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve prendere in considerazione le circostanze particolari riguardanti sia tale soggetto sia il reato per il quale quest'ultimo è perseguito o è stato condannato

L.M., cittadino polacco, è destinatario di tre mandati d'arresto europei emessi da organi giurisdizionali polacchi in relazione al reato di traffico di stupefacenti. Arrestato in Irlanda il 5 maggio 2017, egli non ha acconsentito alla propria consegna alle autorità polacche sostenendo che, a causa delle riforme del sistema giudiziario polacco, egli correrebbe un rischio concreto di non beneficiare, in Polonia, di un processo equo.

Orbene, nella sua sentenza *Aranyosi e Căldăraru*¹, la Corte di giustizia ha dichiarato che, qualora l'autorità giudiziaria dell'esecuzione constati che sussiste, nei confronti del soggetto destinatario di un mandato d'arresto europeo, un rischio concreto di trattamento inumano o degradante ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'esecuzione di tale mandato deve essere rinviata. Tuttavia, il rinvio è possibile solo all'esito di un esame in due fasi. In un primo tempo, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve accertare che sussiste un rischio concreto di trattamenti inumani o degradanti nello Stato membro emittente, a causa, segnatamente, di carenze sistemiche. In un secondo tempo, tale autorità deve assicurarsi che sussistano motivi seri e comprovati di credere che *il soggetto colpito* dal mandato d'arresto europeo correrà un siffatto rischio. Infatti, l'esistenza di carenze sistemiche non implica necessariamente che, *in un caso concreto*, il soggetto di cui trattasi, se consegnato, sarà sottoposto a un trattamento inumano o degradante.

Investita della causa, la High Court (Alta Corte, Irlanda) chiede alla Corte se, affinché l'autorità giudiziaria dell'esecuzione sia tenuta a rinviare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo, essa debba constatare, conformemente alla sentenza *Aranyosi e Căldăraru*, da un lato, che sussiste un rischio concreto di violazione del diritto a un processo equo a causa delle carenze del sistema giudiziario polacco e, dall'altro, che il soggetto di cui trattasi corre tale rischio o se sia sufficiente, invece, che essa constati la sussistenza di carenze del sistema giudiziario polacco, senza doversi assicurare che il soggetto di cui trattasi corra detto rischio. La High Court chiede altresì alla Corte quali informazioni e garanzie essa debba ottenere, se del caso, dall'autorità giudiziaria emittente per escludere tale rischio.

Tali questioni si inseriscono nel contesto dell'evoluzione e delle riforme del sistema giudiziario polacco che hanno portato la Commissione ad adottare, il 20 dicembre 2017, una proposta

¹ Sentenza della Corte del 5 aprile, *Aranyosi e Căldăraru*, nelle cause riunite [C-404/15 PPU](#) e [C-659/15 PPU](#), v. comunicato stampa [n° 36/16](#).

motivata che invitava il Consiglio a constatare, sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Polonia².

Nelle sue conclusioni odierne, l'Avvocato generale Evgeni Tanchev osserva, innanzitutto, che spetta all'autorità giudiziaria dell'esecuzione pronunciarsi sull'esistenza di un rischio concreto di violazione del diritto a un processo equo a causa delle carenze del sistema giudiziario polacco. Egli precisa, a tal riguardo, che è irrilevante che, ad oggi, il Consiglio non abbia adottato la decisione a cui lo invitava la proposta motivata della Commissione. Infatti, la valutazione che sarà, se del caso, effettuata dal Consiglio nell'ambito dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE non ha lo stesso oggetto di quella effettuata dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione. La prima verte su un rischio di violazione dello Stato di diritto; la seconda, su un rischio di violazione del diritto a un processo equo. Orbene, quest'ultimo rischio può essere stabilito, mentre il primo rischio no. Inoltre, la constatazione, da parte del Consiglio, di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto potrebbe portare ad adire il Consiglio europeo e, a lungo termine, a sospendere la decisione quadro sul mandato d'arresto europeo³ nei confronti della Polonia, il che non vale certamente per la constatazione, da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione, di un rischio concreto di violazione del diritto a un processo equo.

L'Avvocato generale rileva, poi, che un rischio concreto di violazione, non del divieto di trattamenti inumani e degradanti, di cui alla sentenza Aranyosi e Căldăraru, ma del diritto a un processo equo può far sorgere un obbligo di rinvio dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo. Infatti, il riconoscimento reciproco dei mandati d'arresto europei presuppone che le azioni penali ai fini delle quali essi sono stati emessi saranno esercitate, nello Stato membro emittente, dinanzi a un'autorità giudiziaria indipendente e imparziale. Di conseguenza, se sussiste un rischio concreto che il procedimento condotto nello Stato membro emittente non soddisfi tale requisito, la premessa sulla quale si fonda l'obbligo di dare esecuzione a ogni mandato d'arresto europeo viene meno.

L'Avvocato generale ritiene, tuttavia, che, affinché l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo debba essere rinviata, deve sussistere un rischio concreto non di violazione del diritto a un processo equo, bensì di un flagrante diniego di giustizia. Infatti, le limitazioni al principio della fiducia reciproca devono essere interpretate restrittivamente. Inoltre, il diritto a un processo equo può essere oggetto di limitazioni, purché, segnatamente, queste ultime rispettino il contenuto essenziale di tale diritto. Pertanto, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione è tenuta a rinviare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo solo se sussiste un rischio concreto di violazione del *contenuto essenziale* del diritto a un processo equo.

Secondo l'Avvocato generale, non si può escludere che la mancanza d'indipendenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro emittente possa, *in linea di principio*, costituire un flagrante diniego di giustizia. Tuttavia, affinché ciò avvenga, tale mancanza d'indipendenza deve essere talmente grave da annientare l'equità del processo. Spetta al giudice irlandese determinare, sulla base di tali considerazioni, se, *nel caso di specie*, la mancanza d'indipendenza degli organi giurisdizionali polacchi invocata sia talmente grave da annientare l'equità del processo e costituisca, per questo motivo, un diniego di giustizia flagrante. Il giudice irlandese deve, a tal fine, fondarsi su elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati che dimostrino l'effettiva sussistenza delle carenze che incidono sul sistema giudiziario polacco. A tal riguardo, può essere presa in considerazione la proposta motivata della Commissione, purché il giudice irlandese assuma informazioni sulle eventuali evoluzioni della situazione in Polonia che siano successive a tale documento.

L'Avvocato generale afferma, poi, che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione è tenuta a rinviare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo unicamente laddove constati non solo che sussiste un rischio concreto di flagrante diniego di giustizia a causa di carenze che incidono sul sistema giudiziario dello Stato membro emittente, ma altresì che *il soggetto colpito* da tale mandato correrà

² Proposta di decisione del Consiglio sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia, del 20 dicembre 2017, COM(2017) 835 final.

³ Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1).

un siffatto rischio. Infatti, anche ammesso che sussista, in Polonia, un rischio concreto di flagrante diniego di giustizia a causa delle recenti riforme del sistema giudiziario, non se ne può dedurre che *nessun giudice* polacco sia in grado di trattare una causa, *qualunque essa sia*, nel rispetto del diritto a un processo equo. Pertanto, al fine di dimostrare che il soggetto di cui trattasi corre il rischio di flagrante diniego di giustizia, occorre dimostrare che sussistono circostanze particolari che lo espongano a un siffatto rischio, riguardanti o tale soggetto, o il reato per il quale esso è perseguito o è stato condannato. Spetta al soggetto di cui trattasi dimostrare che sussistono motivi seri e comprovati di credere che egli corra un rischio concreto di subire un flagrante diniego di giustizia nello Stato membro emittente. Il giudice nazionale è tenuto a valutare se, nel caso di specie, L.M. abbia dimostrato in che modo le carenze del sistema giudiziario polacco, ammesso che fossero dimostrate, impediscano che *la sua causa* sia esaminata da un giudice indipendente e imparziale.

Infine, l'Avvocato generale precisa che, qualora l'autorità giudiziaria dell'esecuzione constati che sussiste un rischio concreto di flagrante diniego di giustizia nello Stato membro emittente, essa è tenuta a richiedere all'autorità giudiziaria emittente tutte le informazioni aggiuntive necessarie riguardanti, da un lato, le evoluzioni legislative successive agli elementi di cui essa dispone per constatare l'esistenza di un siffatto rischio e, dall'altro, le particolarità riguardanti il soggetto destinatario del mandato d'arresto europeo o la natura del reato per il quale quest'ultimo è perseguito o è stato condannato.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'Avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'Avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106